

La seguente tabella illustra le principali responsabilità dei fabbricanti e degli importatori nell'ambito del sistema di tracciabilità. Si fa notare, tuttavia, che la tabella non è esaustiva e che, per ulteriori dettagli, è necessario consultare il [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2018/574 \(RE\)](#) e il [Regolamento delegato, \(UE\) 2018/573](#).

| Responsabilità dei fabbricanti e degli importatori dei prodotti del tabacco  |
|--|
| <p><u>Codici identificativi</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Richiesta di un codice identificativo operatore economico (Art. 14, RE)</li><li>- Richiesta di un codice identificativo impianto (Art. 16, RE)</li><li>- Richiesta di un codice identificativo macchina (Art. 18, RE)</li></ul>  |
| <p><u>Identificativo univoco (IU)</u></p> <p><i>Per gli IU a livello unitario:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Richiesta di IU a livello unitario all'emittente di identificativi (Art. 9, RE)</li><li>- Contrassegnare le confezioni unitarie con gli IU (Art. 6, RE); aggiungere una marcatura temporale (Art. 8.3, RE)</li><li>- Verifica degli IU a livello unitario (Art. 7, RE)</li></ul> <p><i>Per gli IU a livello aggregato:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Decisione di richiesta di IU all'emittente di identificativi o generazione diretta in conformità con le norme ISO pertinenti (articolo 10, RE)</li><li>- In caso di richiesta tramite emittente di identificativi: inserire richiesta (Art. 13, RE).</li><li>- Se si genera direttamente: generare gli IU in conformità con le norme ISO pertinenti (Art. 10, RE).</li><li>- Contrassegnare le confezioni aggregate con IU (articolo 10, RE); per gli IU emessi da un emittente di identificativi: aggiunta di una marcatura temporale (Art. 11.3, RE)</li></ul> |
| <p><u>Supporti dati</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Codifica degli IU a livello unitario (forniti elettronicamente) e degli IU a livello aggregato (Art. 21, RE)</li><li>- Garantire la qualità dei codici a barre ottici (Art. 22, RE)</li><li>- Inclusione di un codice leggibile dall'uomo in ogni supporto dati (Art. 23, RE)</li></ul>  |
| <p><u>Sistema di deposito</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Creazione di un depositoprimario (Art. 24 e 26, RE)</li><li>- Notifica alla Commissione circa l'identità del fornitore di deposito proposto insieme a tutta la documentazione pertinente, compresa la bozza di contratto (Allegato 1, Parte A.1 e 2, RE)</li><li>- Pagamento di tutti i costi relativi al sistema di depositotramite i costi addebitati dai fornitori del deposito primario (Art. 30, RE)</li></ul>  |
| <p><u>Registrazione e trasmissione di informazioni</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Registrazione e trasmissione di informazioni sui movimenti del prodotto al deposito primario (Art. 32, RE) entro le tempistiche consentite (Art. 34, RE)</li><li>- Registrazione e trasmissione di informazioni sulle transazioni al depositoprimario (Art. 33, RE) entro le tempistiche consentite (Art. 34, RE)</li></ul>   |
| <p>Fornitura delle attrezzature</p>  |

- I fabbricanti sono obbligati a fornire agli OE le attrezzature necessarie per la registrazione dei prodotti del tabacco acquistati, venduti, immagazzinati, trasportati o altrimenti gestiti. Tali attrezzature dovranno essere in grado di leggere e trasmettere i dati registrati elettronicamente al sistema di deposito(Art. 15(7) DPT).